



Comune di Monteparano
Provincia di Taranto

Monteparano, 06 settembre 2023

Alla cortese attenzione

del Sindaco di Monteparano, avv. Maristella Carabotto

del Segretario Comunale, avv. Immacolata Memmola

del Responsabile AA.GG. e Protocollo, Sig.ra Abatematteo Ivana

e p.c.

a sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, dott. Demetrio Martino

dei Colleghi Consiglieri Comunali

**OGGETTO: Richiesta di accesso ai dati di sintesi del protocollo - considerazioni e rinnovo
richiesta di accesso ai medesimi dati**

Gent.mi,

il 28 agosto scorso, con nota acclarata al protocollo 5056/2023 (*allegato 1*), ho richiesto nel pieno esercizio delle mie funzioni di poter accedere, con cadenza settimanale, ai dati di sintesi del protocollo del Comune di Monteparano.

Il 5 settembre, con nota acclarata al protocollo 5205/2023 (*allegato 2*), ricevo risposta da parte del Segretario Comunale avv. Immacolata Memmola e dal Sindaco avv. Maristella Carabotto nella quale non si respinge la mia richiesta, ma si precisa solo che per ottemperare alla stessa è stato coinvolto il DPO (Data Protection Officer) del Comune di Monteparano, dott. Renzo



Comune di Monteparano
Provincia di Taranto

Diena, il quale ha espresso parere negativo nella nota 5159/2023 (*allegato 3*). Dunque, di fatti, non ricevo i report da me richiesti.

In merito alla richiesta di accesso ai dati di sintesi del protocollo informatico del Comune e relativo parere del DPO si precisa quanto segue:

- la richiesta risulta perfettamente in linea con i diritti connessi all'espletamento del mandato, così come disciplinato dall'art. 43, comma 2 del T.U.O.E.L. 267/2000 e che dalla titolarità del diritto "*muneris causa*" derivi l'assenza dell'onere della motivazione da parte del Consigliere Comunale;

- le preoccupazioni del DPO sulla protezione dei dati personali, apparentemente legittime, trovano facile consolazione nel succitato testo, art. 43, comma 2 del D.Lgs 267/2000, che stabilisce che i Consiglieri Comunali "*sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge*".

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2716 del 04/05/2004) approfondisce il concetto e osserva che "*essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi*";

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali (relazione del 2004, pag. 19 e 20) ha specificato che "*nell'ipotesi in cui l'accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso ai documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, ... che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.*"

- anche la giurisprudenza ha oramai affermato il diritto del Consigliere Comunale alla visione del protocollo generale, senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto (già citato art. 43 D.Lgs. 267/2000). Nello specifico:



Comune di Monteparano
Provincia di Taranto

- il T.A.R. Sardegna con la sentenza n° 29/2007 ha affermato il sopra citato principio secondo cui è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, tenendo sempre presente che i Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto;
 - sempre il T.A.R. Sardegna con la sentenza n° 531/2018, approfondisce la materia, specificando che l'accesso al protocollo *"rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale..., ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dell'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo"*
 - Il T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, nella sentenza n° 545 del 04/04/2019 (la stessa sentenza a cui si riferisce nel suo parere il DPO, che evidentemente non ha avuto il tempo di leggerla integralmente), richiamando anche la già citata sentenza 531/2018 del T.A.R. Sardegna, conferma addirittura il diritto di accesso del Consigliere Comunale al protocollo informatico dell'Ente anche da remoto, precisando che tale esercizio non dovrebbe essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dell'Amministrazione, soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso agli atti, ma ai soli dati di sintesi (numero di protocollo, data, mittente, destinatario, oggetto, modalità di acquisizione), esattamente come la richiesta evasa all'Ente dal sottoscritto.
- che sull'aspetto dell'aggravio della corretta funzionalità dell'ente civico le mie richieste di accesso agli atti hanno sempre indicato la possibilità di inviare la documentazione via PEC, permettendo all'operatore semplicemente di scaricare dalla piattaforma in uso all'Ente i documenti e inoltrarli via posta elettronica certificata. Niente spreco economico di carta e toner per stampanti, niente dispendio di tempo grazie ad una operazione che richiede pochi minuti.
- Gli stessi dati di sintesi del protocollo generale dell'Ente sono oramai ricavabili in pochi click grazie alle moderne piattaforme di gestione in uso a tutti gli enti pubblici,



Comune di Monteparano
Provincia di Taranto

e comunque si potrebbe vagliare la possibilità dell'accesso ai dati di sintesi direttamente in ufficio negli orari di apertura al pubblico;

O si sottolinea il timore che il parere del DPO, seppur obbligatorio in certi casi, non appare vincolante per l'Ente secondo la normativa.

Dunque, non perseguendo interessi personali nella richiesta e non avendo intenzioni meramente emulative, alla luce delle osservazioni esplicitate sopra, riformulo la richiesta di poter accedere ai dati di sintesi del protocollo generale dell'Ente, o di riceverli a cadenza settimanale all'indirizzo PEC borsci.alex@pec.it, o di potervi accedere per via telematica.

Si pongono a conoscenza della vicenda i colleghi Consiglieri Comunali e Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto perché un eventuale diniego definitivo rappresenterebbe a mio avviso un atteggiamento illegittimo e dannoso dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, dell'immagine dell'Ente e dell'attività istituzionale di un Consigliere Comunale legittimamente eletto.

Un buon lavoro.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Alex Borsci